

Comune di PERDIFUMO	<input type="checkbox"/> Originale <input type="checkbox"/> Copia
Provincia di SALERNO	Deliberazione n. 12
	Del 06.09.2014

verbale di deliberazione del consiglio comunale

OGGETTO Aliquote e tariffe in relazione all'imposta Comunale (IUC) - Piano finanziario tariffe Tari - Approvazione.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sei** del mese **Settembre** alle ore 12,20 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in seduta pubblica in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Dr. Vincenzo Paolillo

Risultato presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Presenti	Assenti
Malandrino Rosaria	Si	
De Simone Stefania	Si	
Matarazzo Nazario		Si
Russo Andrea	Si	
Mondelli Antonello	Si	
Di Muoio Roberto	Si	
Pecora Francesco	Si	
Coccorullo Giuseppe		Si
Treppete Rossella	Si	
Totali	07	02

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dr. M. Cristina Sergio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Dr. Vincenzo Paolillo, in qualità di Sindaco pro-tempore, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto,

Risulta presente anche il Consigliere Coccorullo Giuseppe, i presenti sono n. 9.

RICHIAMATO l'art. 54 Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di del eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti di cui si riportano le risultanze finali dei costi:

nd	servizio	costi totali
1	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	€ 68.574,30
2	POLIZIA MUNICIPALE	€ 43.761,38
3	SERVIZI SPORTIVI E RISCREATIVI	€ 10.416,38
4	SERVIZI TURISTICI	€ 5.901,67
5	VIABILITA'	€ 170.517,44
6	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 63.153,57
7	SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	€ 3.156,14
8	ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	€ 12.715,20
TOTALE		€ 378.196,08

a fronte di un gettito stimato di € 75.274,95 (copertura 19,90 %);

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente ufficio Rifiuti con il quale vengono determinati i costi per raccolta e smaltimento rifiuti, per cui le tariffe saranno determinate a integrale copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti e che l'articolazione della Tari può anche prescindere dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e può anche non tener conto, per l'utenza domestica, del numero dei componenti;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica;

VISTE il Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione delle TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e TASI l'autoliquidazione e per la TARI l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU: 16 giugno acconto e 16 dicembre saldo

TASI: 16 giugno acconto e 16 dicembre saldo

TARI: 31 luglio (acconto) - 30 settembre (acconto) - 16 dicembre (saldo a conguaglio) (scadenze già previste dal Consiglio Comunale con delibera n.6/2014)

visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera Consiliare n. 08 del 19/07/2012;

VISTI i regolamenti Comunali del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazioni di consiglio comunale nella stessa seduta;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del consiglio comunale;

Chiede di intervenire il Consigliere Pecora Francesco, il quale, d'accordo con i consiglieri Coccorullo Giuseppe e Treppete Rossella, propone, per quanto concerne la TASI (tributi sui servizi indivisibili) di applicare sulle abitazioni principali le detrazioni previste per legge, per le abitazioni secondarie e soprattutto per le attività produttive di ridurre al minimo l'applicazione dell'IMU e, comunque mantenere inalterata la tassazione prima dell'introduzione della (IUC), e conseguentemente abbassare l'IMU dal 9 all'8 per mille;

Il Sindaco - Presidente fa presente che l'aliquota della TASI è stata applicata per mantenere l'equilibrio del bilancio a causa della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine la regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile finanziario ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si passa alla votazione;

Presenti n.9 votanti 9

Con la seguente votazione espressa in forma palese.

Voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 3 (consiglieri Pecora Francesco, Coccorullo Giuseppe e Treppete Rossella),

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ALIQUOTA 4 PER MILLE

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili (su altri immobili fabbricati diverse dall'abitazione principale (seconde - terzecase), aree fabbricabili/ edificabili, altre pertinenze abitative oltre il numero legale.....altri fabbricati rurali ad uso non strumentale) ALIQUOTA ORDINARIA 9,0 PER MILLE (0,9 %)

Detrazione di legge € 200,00 su importo abitazione principale se dovuto;

Non è più applicabile dal 2014 la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni.

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,0 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato.

TASI

ALIQUOTA TASI: aliquota unica per tutti gli immobili: 1,0 per mille

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato piano finanziario della Tassa sui rifiuti per l'anno 2014;

- di approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2014, utilizzando il calcolo delle tariffe secondo il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare:

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq
1	Civile abitazione	1,969
2	Insedimenti commerciali - artigianali - industriali	2,43
3	Abitaz. con unico occupante	1,573
4	Abitaz. non residenti	1,507
5	Case sparse e colt. diretti	0,594
6	Ins. commerc. case sparse	0,638
7	Zona servita colt. diretti	1,375
8	Zona servita colt. dir. ind.	1,496

di confermare, per l'anno 2014, le riduzioni e le agevolazioni già in vigore per l'anno 2013;

di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale;

Successivamente, con separata votazione : voti favorevoli n. 6 e n. 3 contrari (consiglieri Pecora Francesco Coccorullo Giuseppe e Treppete Rossella) delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Prot. 2544

Il Presidente
Fto. Dr. Vincenzo Paolillo

Il Segretario comunale
Fto. Dr. M. Cristina Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione

Ai sensi dell'Art. 124 del d.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Perdifumo in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi)

Il Segretario Comunale
Fto. Dr. M. Cristina Sergio

Li 09-09-2014

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134 3 c. d.Lgvo. 267/2000 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi dell'art. 134 4 c. d.Lgvo. n. 267/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Li 09/09/2014

Il Segretario Comunale

- ORIGINALE della deliberazione
- COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo

Li 09/09/2014

Il Segretario comunale
Dr. M. Cristina Sergio

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014

DATI DI RIFERIMENTO

ABITANTI AL 31 DICEMBRE 2013

N. 1755

UTENZE AL 31 DICEMBRE 2013

N.1364

DI CUI UTENZE

DOMESTICHE

N.1282

NON DOMESTICHE

N.81

TOTALE RIFIUTO SOLIDO CONFERITO KG

442178

SUDDIVISO NEL 2013

%

QUANTITA'

TOTALE UTENZE DOMESTICHE

93,22

412198,33

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE

6,78

29979,67

TOT.

100

442178

	COSTI ULTIMO BILANCIO	
EVENTUALI COSTI VARI (SIA FISSI CHE VARIABILI)	€	12.813,63
CSL-COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	€	17.396,56
CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE (COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISURA NON INFERIORE AL 50% DEL LORO AMMONTARE)	€	112.697,05
CCD-COSTI COMUNI DIVERSI (COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, QUOTE DEI COSTI MATERIALI E DEI SERVIZI COME ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA, PULIZIE, MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E FOTOCOPIE)	€	27.369,05
AC-ALTRI COSTI (REALIZZAZIONE ECOCENTRI, CAMPAGNA INFORMATIVA, CONSULENZE, SACCHETTI BIODEGRADABILI E QUANTO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI)	€	5.025,63
CK-COSTI D'USO DEL CAPITALE (AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO)	€	10.233,48
CRT- COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	€	26.711,45
CTS-COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	€	11.170,85
CRD-COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE (COSTI DI APPALTO E/O CONVENZIONI CONGESTORI)	€	72.459,33
CTR-COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO, AL NETTO DEI PROVENTI DELLA VENDITA DI MATERIALE ED ENERGIA DERIVANTE DAI RIFIUTI)	€	8.759,17
TOTALI COSTI DI COPERTURA	€	304.536,2
SUDDIVISO	%	IMPORTI
		283.888,65
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	93,22	20.647,55
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	6,78	
TOT.	100	304.536,2
		15.227,50
tributo provinciale		
totale		319.763,70